



Parte generale
Modello 231
approvato C.d.A. del 29.10.2024

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Sommario

0	Premessa e note introduttive alla lettura del documento.....	3
0.1	Modifiche rispetto alla precedente revisione.....	4
0.2	Note terminologiche:.....	5
0.3	Collegamento con il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (Legge 190 e smi).	6
1.	La responsabilità amministrativa delle società e degli enti per reati commessi a loro interesse o vantaggio	8
1.1	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	8
1.2	I reati-presupposto	9
1.3	Le aree dei reati presupposto	9
1.4	Appartenenza dell'autore del reato all'organizzazione	10
1.5	Il presupposto dell'interesse o del vantaggio dell'ente	11
1.6	Le misure cautelari e le sanzioni amministrative	11
1.7	Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni	13
1.8	Reati commessi all'estero.....	14
1.9	Presupposti per l'esonero della responsabilità	14
1.10	Funzione del modello di organizzazione e gestione.....	15
1.11	Linee guida e modelli di riferimento delle associazioni di Categoria.....	16
2.	Adozione del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il rischio-reato	16
2.1	Procedure seguite nell'identificazione del rischio-reato con specifico riguardo alle attività sensibili.....	17
2.2	Attività a potenziale sensibilità ai fini dell'applicazione del Decreto:.....	18
2.3	Funzioni e posizioni	19
2.4	Delineazione delle fattispecie normative di responsabilità della società o dell'ente con riferimento ai reati-presupposto.....	19
3.	Misure organizzative e di controllo.....	20
3.1	Il Codice etico.....	20
3.2	Deleghe e procure.....	21
3.3	L'Organismo di Vigilanza	22
3.4	Comunicazione al personale e sua formazione.....	23
3.5	Il sistema disciplinare	24
3.7	Sistemi di gestione integrata - certificazioni	26
3.8	Ulteriori procedure aziendali	28
4.	Aggiornamento del Modello	29
5.	Comunicazioni con gli Organi preposti	30

0 Premessa e note introduttive alla lettura del documento

Il presente documento è stato predisposto come sintesi del progetto di conformità e *compliance* al Decreto legislativo 231 del 2001 al fine di presentare il Modello di organizzazione e gestione nella sua interezza ed in modo unitario.

Il presente documento è quindi uno strumento che permette di conoscere procedure e prassi operative al fine di migliorare le relazioni commerciali e sociali in essere con tutti i soggetti interessati alle attività della nostra organizzazione (*stakeholders*), in particolare i dipendenti, i clienti, la proprietà, il management, i fornitori, i collaboratori e gli organi di controllo (destinatari del modello).

Il Modello è stato adottato in prima revisione in data 28.11.2012, successivamente è stato aggiornato e attualmente contiene le modifiche di cui alle note finali dello stesso ed è in revisione 10.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di SAV.NO. SPA e non può essere riprodotto in nessuna forma, neppure in modo parziale o citando la fonte; fatti salvi gli obblighi di legge.

Il documento è disponibile al pubblico su richiesta, senza nessuna discriminazione o limitazione.

Il modello di organizzazione e gestione descritto nel presente documento è stato predisposto attraverso un progetto di *compliance* aziendale che ha coinvolto tutta l'organizzazione. Il vertice aziendale è stato coinvolto attraverso un percorso di informazione e sensibilizzazione iniziale che ha portato alla formale approvazione delle revisioni precedenti e del presente documento. Le varie funzioni aziendali sono state coinvolte attraverso un processo di analisi dei rischi svolto in collaborazione con consulenti e professionisti qualificati. La direzione aziendale da tale analisi ha individuato le aree a rischio significativo e impostato un modello e dei protocolli operativi per la gestione dei possibili rischi reato.

Il presente documento descrittivo del modello di organizzazione e gestione è suddiviso in due parti (generale e speciale) ed in una serie di allegati.

La parte generale contiene:

- il quadro normativo di riferimento;
- la presentazione della Società (processi e funzioni);
- la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'individuazione dell'organismo di vigilanza, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- la funzione del sistema disciplinare;
- la formazione necessaria per applicare il Modello;
- i criteri di aggiornamento del modello;
- canali di segnalazione usati per il Whistleblowing.

La parte speciale contiene:

- le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;

- il riferimento alle procedure operative di controllo.

0.1 Modifiche rispetto alla precedente revisione

Introdotta le modifiche apportate dalle seguenti disposizioni legislative:

- il DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2022, n. 156 (in G.U. 22/10/2022, n.248):
 - *“Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”* ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis.
- il DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 (in G.U. 15/03/2023, n.63):
 - *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 e (con l'art. 24, commi 1 e 5) la modifica dell'art. 6, comma 2-bis.
- il DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2023, n. 19 (in G.U. 07/03/2023, n.56):
 - *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”*, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, alinea; (con l'art. 55, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis); (con l'art. 55, comma 1, lettera c)) l'introduzione della lettera s-ter all'art. 25-ter, comma 1.
- il DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105 (in G.U. 10/08/2023, n.186):
 - *“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”*, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n. 236) ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 1 e (con l'art. 6-ter, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 25-octies.1, comma 3 e rubrica e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 25-octies.1.
- La LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6 (GU n.19 del 24-01-2024):
 - *“Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale”*, ha modificato il testo del comma tre dell'Art.518-duodecies facente parte della fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.Lgs 231/01.
- Il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 (GU n.52 del 02-03-2024):
 - convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100), ha modificato l'Art. 512-bis c.p. *“Trasferimento*

fraudolento di valori” facente parte della fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/01 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) con l'introduzione di un secondo comma che allarga la platea della fattispecie del reato anche a chi intende eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuendo fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

- Il DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2024, n. 87 (GU n.150 del 28-06-2024):
 - *"Revisione del sistema sanzionatorio tributario"* ha modificato il testo dell'Art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione) che ha interessato la fattispecie di reati previsti dall'Art. 25-*quinquiesdecies* (Reati tributari) D.Lgs. 231/01.
- La LEGGE 28 giugno 2024, n. 90, (GU n.153 del 02-07-2024):
 - *"Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"* ha introdotto, abrogato e/o modificato articoli del codice penale facenti parte del:
 - Art. 24 del D.Lgs. 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazione pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)
 - Art. n. 24-*bis* del D.Lgs 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) che è stato anche modificato nel testo all'interno del decreto.
- Il DECRETO-LEGGE 4 luglio 2024, n. 92, (GU Serie Generale n.155 del 04-07-2024):
 - *"Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia"* ha disposto (con l'art. 9, comma 1) l'introduzione dell'art. 314-*bis* c.p. e ha disposto (con l'art. 9, comma 2) la modifica dell'art. 322-*bis*, comma 1, c.p.
- La LEGGE 9 agosto 2024, n. 114 (GU n.187 del 10-8-2024):
 - *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"*, ha disposto l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, art. 323 c.p. e ha riformulato il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).

È stata introdotta nel D.Lgs. 231/2001 da parte della LEGGE 9 marzo 2022, n. 22 (in G.U. 22/03/2022, n.68) anche un ulteriore famiglia di reato richiamata nei nuovi articoli:

- 25-*septies-decies* – Delitti contro il patrimonio culturale
- 25-*duodevicies* – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

0.2 Note terminologiche:

Per comodità di lettura è utilizzato il termine in seguito "Savno", "Ente" o "Società" per SAV.NO. SPA, il termine "Modello" per Modello di organizzazione e gestione adottato da SAVNO; il termine "Decreto" per Decreto Legislativo n. 231 del 2001; "PTPCT" o "Piano anticorruzione" per il Piano

triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza di SAVNO; “RPCT” per Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

0.3 Collegamento con il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (Legge 190 e smi).

Il presente Modello è stato inoltre ulteriormente integrato in base a quanto contenuto all'interno dei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) emessi da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che hanno richiesto agli enti pubblici economici, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale di dotarsi di adeguate misure organizzative e gestionali finalizzate alla prevenzione della “corruzione”. Infatti, secondo una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione dei procedimenti, ANAC ha dato la possibilità agli enti che adottino già dei modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, di integrare gli stessi con i “piani di prevenzione della corruzione”. In questo modo, l'ambito di applicazione del modello viene esteso non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190/2012, dal lato attivo e passivo. Tali indicazioni sono state riprese anche dalla Delibera ANAC 1134/2017 *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”* Il Modello di organizzazione gestione e controllo di Savno dunque, in quest'ottica, è stato implementato, esaminando anche le ipotesi di reato contemplate oltre che negli articoli del Decreto Legislativo 231/2001 anche nella Legge 190/2012.

È da sottolineare che per queste ultime tipologie di reato, diversamente rispetto all'impostazione di base del Modello, non sono analizzate solo le ipotesi di commissione di eventi criminosi in cui la società possa avere un interesse o un vantaggio tale da configurare la responsabilità amministrativa dell'azienda, ma sono state analizzate tutte le ipotesi di accadimento. Comprende cioè l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II capitolo I del Codice Penale.

Reati da L. n.190/2012:

- Peculato (art.314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.);
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
- sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.);
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.).

Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) - (art. 24, D.lgs. 231/01)

- Malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316-ter c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 co. 2 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) - (art. 25, D.Lgs 231/01)

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti della corruzione (art. 319- bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319- ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater); [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Il motivo di un'analisi così estesa è che il concetto di corruzione qui considerato ha un'accezione molto più ampia di quella disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale e comprende tutte quelle situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono addirittura più ampie della fattispecie penalistica riportata nel Titolo II, Capo I, del codice penale, e comprendono anche situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Quanto affermato è stato approfondito

nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

Il Modello di organizzazione gestione e controllo è dunque integrato con il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza adottato da SAVNO e con l'Analisi del rischio, allegata a quest'ultimo. Il capitolo della parte speciale, riferito ai reati contemplati dall'articolo 24 e 25 del Decreto, è arricchito con i reati definiti dalla legge 190/2012 e diventa un ulteriore allegato del Piano stesso.

Per ogni informazione sul Modello è a disposizione l'Organismo di vigilanza nominato da Savno. Per eventuali informazioni inerenti il "*Piano di prevenzione della corruzione*" ci si può rivolgere al Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza, nominato in ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge 190/2012 e dal PNA.

All'interno del Piano di prevenzione è presente, inoltre, un capitolo dedicato alla trasparenza e all'integrità in accordo con quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal Decreto Legislativo 33/2013 e smi., così come modificati dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 intitolato "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*"

Anche per la trasparenza si può fare riferimento al Responsabile di prevenzione della corruzione che è altresì responsabile dell'attuazione di quanto richiesto in materia di trasparenza e accesso civico.

1. La responsabilità amministrativa delle società e degli enti per reati commessi a loro interesse o vantaggio

1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

In attuazione della delega al Governo prevista dall'articolo 11 Legge 29 settembre 2000 n. 300 e in adempimento a convenzioni internazionali, il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", derivante dalla commissione di specifici reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da determinate persone fisiche sia che siano inserite nell'organizzazione dell'ente in posizione apicale sia in posizione di soggezione alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

In base al principio costituzionale per il quale la responsabilità penale è ascrivibile solo ad una persona fisica, la nuova disciplina ha introdotto una figura di responsabilità non penale (di qui si giustifica l'aggettivazione di responsabilità amministrativa discussa però in sede penale) delle società o degli enti che si avvalgono del reato come strumento per affermare la loro posizione sul mercato (interessi o vantaggi).

Si tratta di una figura di responsabilità autonoma dell'ente che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica autrice del reato e permette di colpire direttamente la società o gli enti che abbiano avuto un interesse o tratto un vantaggio dai soggetti in posizione apicale o sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

1.2 I reati-presupposto

In base al principio di legalità espresso dall'articolo 2 del citato Decreto, l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Da questo principio discende che la responsabilità non è connessa alla semplice commissione di un reato previsto come tale dall'ordinamento penale, ma solo per determinati reati (definiti reati presupposto) che il legislatore ha introdotto con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, ma che ha successivamente ampliato con ulteriori fattispecie di responsabilità e che continuamente aggiorna e corregge sia su indicazione dell'Unione Europea sia per esigenze nazionali.

Su questa base i reati-presupposto possono essere schematizzati nelle aree che seguono (vedere gli articoli 24 e seguenti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e le leggi collegabili). Questa classificazione è essenziale al fine di creare una relazione fra un approccio giuridico ed una fattiva applicazione aziendale. Questa classificazione per aree permette infatti di individuare i processi e le attività dell'organizzazione (ed i relativi soggetti) che possono essere coinvolti e definire quindi procedure e controlli per la gestione di tali processi aziendali. In seguito, l'applicazione puntuale delle procedure potrà permettere un controllo specifico anche sulla singola fattispecie del reato. Nella parte speciale del presente documento sono presentate le aree di organizzazione e controllo dove sono possibili rischi per la Società. Alcune tipologie di illecito previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sono state escluse in quanto Savno, in considerazione dell'attività sociale svolta, ne ha ritenuto estremamente improbabile la commissione. Il presente Modello continuerà ad essere adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate di volta in volta nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.3 Le aree dei reati presupposto

- Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)
- Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)
- Reati societari e di abuso dei mercati
- Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Reati contro la personalità individuale
- Reati collegati alla sicurezza sul lavoro
- Reati di ricettazione, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Reati informatici e cyberterrorismo
- Reati riguardanti i delitti di criminalità organizzata

- Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio
- Reati in materia di violazione del diritto di autore
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Reati ambientali
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Razzismo xenofobia
- Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Reati tributari
- Contrabbando
- Reati contro i beni culturali e paesaggistici

1.4 Appartenenza dell'autore del reato all'organizzazione

Fermo restando che per il diritto italiano la responsabilità penale è configurabile solo con riferimento ad una persona fisica, per fondare la responsabilità da reato delle società o degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 occorre che il reato-presupposto sia commesso da una persona fisica che appartenga all'organizzazione di impresa della società o dell'ente.

Questo presupposto è fissato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 quando si prevede che l'ente è responsabile per i reati commessi da due categorie di persone fisiche:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (soggetto in posizione apicale); la fattispecie tipizza il c.d. principio di identificazione, per il quale l'ente si identifica nel soggetto in posizione apicale e così, dunque, è come se avesse direttamente commesso il reato; con riferimento alla locuzione "*persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*", le funzioni di gestione e di controllo devono concorrere ed assommarsi nel medesimo soggetto il quale deve esercitare pertanto un vero e proprio dominio sull'ente; saranno dunque imputabili solo quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente. Con riferimento alle persone che rivestono le funzioni di una "*unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*", la previsione si riferisce per esempio ai c.d. direttori di stabilimento che, nelle realtà aziendali medio-grandi, sono molto spesso dotati di una forte autonomia gestionale e sottratti al controllo delle sedi centrali. Resta peraltro fermo che, nelle realtà economiche segnate da una minore complessità, la carenza di autonomia finanziaria o funzionale, consentirebbe di degradare l'unità organizzativa dalla lettera a) alla successiva lettera b) (soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apicali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cosiddetti soggetti sottoposti). I reati compiuti da tali soggetti sussistono quante volte essi agiscano appunto per conto dell'ente, ossia nell'ambito dei compiti ad essi devoluti. In altre parole, con riguardo al rapporto di dipendenza, quel che sembra contare è che l'ente risulti impegnato dal compimento, da parte del sottoposto, di un'attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica.

1.5 Il presupposto dell'interesse o del vantaggio dell'ente

Altro presupposto oggettivo della responsabilità da reato delle società e degli enti è che il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio (articolo 5 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231). Nello specifico, il collegamento – evidenziato nell'interesse e nel vantaggio - tra ente e reato presupposto si prospetta di particolare importanza. Stando all'opinione espressa nella Relazione al Decreto i due requisiti si presenterebbero come alternativi (con la sufficienza della presenza di uno dei due per l'esistenza delle condizioni di imputazione del reato all'ente) e dotati di caratteristiche differenti (soggettivo l'interesse, obiettivo e patrimoniale il vantaggio). Si è chiarito inoltre, da parte della giurisprudenza, che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva dell'interesse e del vantaggio, oltre ad essere appunto alternativi e concorrenti tra di loro, devono essere riferiti alla condotta anziché all'evento. Pertanto, ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto

Questo criterio di imputazione trova un limite nella previsione per la quale la società non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (articolo 5 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231).

Si aggiunga che l'articolo 12, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevede una ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria qualora *“l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”*. Questo comporta che se l'autore del reato ha agito perseguendo tanto l'interesse proprio, quanto quello dell'ente, quest'ultimo è passibile di sanzione.

Nel caso in cui, invece, sia prevalente l'interesse della persona fisica autrice del reato rispetto a quello dell'ente al quale appartiene, l'ordinamento prevede un'attenuazione della sanzione (pecuniaria o interdittiva) qualora l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione del reato.

1.6 Le misure cautelari e le sanzioni amministrative

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 pone a carico della società nel cui interesse o a cui vantaggio sia stato commesso un reato-presupposto da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale misure cautelari (articoli 45 e ss.) e sanzioni amministrative (articolo 9):

fase cautelare:

- 1) misure interdittive;
- 2) sequestro preventivo e conservativo;
- 3) nomina commissario giudiziale;

fase esecutiva:

- 1) sanzioni pecuniarie;
- 2) sanzioni interdittive;

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- 3) confisca del profitto che la società ha tratto dal reato (comunque disposta, anche per equivalente);
- 4) pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva (sanzione stigmatizzante).

In particolare, per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie ed alle sanzioni interdittive, si osserva quanto segue:

- La sanzione pecuniaria (articolo 10 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231) è sempre applicata in caso di responsabilità dell'ente dipendente da reato e viene adeguata alle sue condizioni economiche attraverso un sistema di commisurazione per quote (per un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) e graduato sulla base della gravità del fatto, del livello di responsabilità dell'ente e delle attività e provvedimenti adottati per eliminare le conseguenze dannose del reato commesso.
- Ad ogni quota è assegnato un valore determinato in base alle condizioni economico-patrimoniali dell'ente, oscillante tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1.549 per ciascuna quota applicata.
- Le sanzioni interdittive sono previste per ipotesi più gravi e nel caso in cui ricorra uno dei seguenti presupposti:
 - la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza quando, per tale ultima ipotesi, la commissione del reato-presupposto è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - in caso di reiterazione degli illeciti presupposto di responsabilità amministrativa degli enti.
- Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse non si applicano nei casi in cui l'articolo 12 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevede la riduzione della sanzione pecuniaria.
- Come disposto dall'articolo 14 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nell'applicazione delle sanzioni interdittive devono essere seguiti i seguenti criteri:
 - le sanzioni interdittive hanno per oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente;
 - il tipo e la durata della sanzione deve essere determinato in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente ed alla attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può essere limitato a determinati contratti ed a determinate amministrazioni;

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la sospensione, la revoca delle autorizzazioni, licenze e simili funzionali allo svolgimento delle attività;
- le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente;
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione delle altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Gli articoli 15 e 45 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono la possibilità di nomina di un commissario giudiziale.

Gli articoli 53 e 54 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono il potere del giudice di disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca o il sequestro conservativo.

L'art. 39 del D.lgs. 231/01 disciplina specificamente i profili di rappresentanza processuale dell'ente, nonché la problematica legata alla nomina del difensore della persona giuridica nel procedimento penale. In particolare, la norma dispone che l'ente partecipi al procedimento penale tramite il proprio Legale Rappresentante, "salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo".

Infatti, nel corso di un eventuale procedimento penale sussiste il rischio di insorgenza di un conflitto di interesse tra la difesa tecnico processuale del Legale Rappresentante e quella dell'Ente. Tale problematica, prevista dal legislatore, si manifesta quando il Legale Rappresentante sia indagato/imputato per l'illecito presupposto dal quale è derivata anche l'iscrizione/incolpazione a carico della persona giuridica da esso rappresentata. In tale situazione può emergere una inconciliabilità tra le esigenze difensive del Legale Rappresentante e quelle dell'Ente.

Qualora si verificasse quanto sopra, al fine di prevenire la manifestazione di un conflitto di interesse di natura processuale tra le rispettive esigenze difensive, SAVNO dispone che il Legale Rappresentante si astenga dalla nomina del difensore dell'Ente, e proceda alla nomina del difensore della società per il tramite di altro proprio responsabile, munito di specifica Procura a rappresentare in giudizio la società stessa, come l'Amministratore Delegato. Qualora non sia possibile individuare tale soggetto, l'assemblea provvede, senza ritardo, a nominare un Procuratore ad hoc, conferendo a quest'ultimo il potere di rappresentanza in giudizio. In ogni caso, il rappresentante dell'ente non in conflitto provvederà alla nomina del difensore processuale dell'Ente, che verrà identificato in un avvocato penalista esperto in materia di responsabilità degli enti da reato. Inoltre, è previsto che il difensore dell'Ente dovrà essere individuato in professionista diverso e terzo rispetto a quello incaricato di curare la difesa processuale del Legale Rappresentante imputato nel medesimo procedimento od in relazione ai medesimi fatti.

1.7 Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni

La competenza a conoscere degli illeciti dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono (articolo 36 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231).

Il Pubblico Ministero, rilevato un reato-presupposto di responsabilità delle società e degli enti, verifica l'appartenenza della persona fisica imputata all'organizzazione di una determinata società o ente e quindi acquisita la notizia dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, annota immediatamente nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alla generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

Per l'azione di responsabilità amministrativa dell'ente, il Pubblico Ministero deve dimostrare l'esistenza degli elementi oggettivi della responsabilità e precisamente:

- che è stato commesso uno dei reati-presupposto;
- che il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- l'autore del reato svolge formalmente o di fatto una funzione nell'ente ed è in posizione apicale o di sottoposto anche se è rimasto ignoto.

A questo punto occorre distinguere se l'autore del reato:

- è in posizione apicale;
- è in posizione di sottoposto.

Nel primo caso la colpa di organizzazione è presunta e l'ente deve dare prova dell'esistenza a suo favore di una causa di esonero da responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Nel secondo caso il Pubblico Ministero, per accampare la responsabilità dell'ente, deve fornire la prova che la commissione del reato è dovuta all'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza mentre l'ente ha l'onere della prova dei fatti impeditivi della responsabilità.

1.8 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto Legislativo 231 del 2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero. I presupposti previsti dal Decreto su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Presupposti per l'esonero della responsabilità

L'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dispone che l'ente non risponde con riferimento ai soggetti apicali se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

L'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, invece, in caso di commissione del reato da parte di soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente non risponde se:

Copyright esclusivo - Documento non riproducibile in nessuna forma

- .a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi;
- .b) se il modello prevede, tenuto conto della natura e della dimensione dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'esonero dalla responsabilità dell'ente viene sottoposto al giudizio di idoneità del modello che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Il modello di organizzazione e di gestione, utile per l'esonero da responsabilità dell'ente, deve rispondere a specifiche caratteristiche che possono essere così esemplificate:

- .a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (**analisi del rischio e attività sensibili e piano di lavoro**);
- .b) predisporre specifici protocolli (**procedure/Manuale della Qualità/Regolamenti**) diretti a regolare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- .c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati (**controlli base inseriti nelle procedure**);
- .d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo (**Regolamento Organismo di Vigilanza e rendicontazione**);
- .e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo (**Sistema sanzionatorio**).

Sono stati riportati in parentesi ed in grassetto i documenti predisposti dalla Società applicativi dei "modelli" sopra richiesti. Vedere anche elenco della documentazione essenziale presente nella parte finale del presente documento (paragrafi 3.8 – 3.9).

1.10 Funzione del modello di organizzazione e gestione

I modelli di organizzazione e gestione, introdotti dal legislatore italiano sulla scorta di esperienze maturate nell'ambito di ordinamenti stranieri, principalmente di stampo anglosassone e quindi di common law (conosciuti anche come *compliance programme*), costituiscono un complesso organico di principi, di disposizioni e di schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione del rischio della commissione (anche tentata) di un reato-presupposto previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro regolamentazione in procedure accompagnate da un efficiente sistema di controlli interni deve avere le seguenti precipue finalità:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società consapevoli dei rischi di poter incorrere, nel caso di violazione dei dettati del modello, in illeciti passibili di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei

confronti della società;

- affermare che ogni condotta illecita è fermamente condannata dalla Società in quanto, anche nei casi in cui la società potesse in ipotesi trarne vantaggio, è comunque contraria non solo alle disposizioni di legge, ma anche a quei principi di correttezza e trasparenza che la Società intende rispettare nell'esercizio della propria attività;
- fornire alla Società lo strumento per prevenire o contrastare la commissione di reati ed in tal modo evitare i rischi della conseguente responsabilità amministrativa dell'ente.

Tra le finalità del modello vi è quella di rendere consapevoli i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti ed i partner, che operano per conto o nell'interesse della società, dell'importanza che riveste il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli (procedure) nello svolgimento delle attività societarie.

1.11 Linee guida e modelli di riferimento delle associazioni di Categoria

Il riferimento per la redazione del presente documento sono le LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231 emesse da Confindustria a giugno 2021. Ad integrazione del presente Modello, è stato preso in esame anche il documento MODELLI ORGANIZZATIVI E SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE alla luce dell'estensione del D.lgs. n. 231/2001 ai reati contro l'ambiente emesso da FISE Assoambiente nel 2020.

2. Adozione del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il rischio-reato

SAVNO è l'azienda che gestisce il servizio integrato dei rifiuti solidi urbani per n.44 Comuni della Provincia di Treviso e si occupa del servizio di raccolta delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti, del loro trattamento e/o smaltimento, oltre che del servizio di fatturazione della Tariffa Rifiuti ai cittadini/utenti.

SAVNO nasce nel 2002 e riceve il proprio mandato dal CIT, il Consorzio di Igiene del Territorio, Autorità di Bacino TV1 ora Consiglio di Bacino Sinistra Piave, il quale è costituito da 44 Comuni della zona Sinistra Piave della Provincia di Treviso.

Fondata per risolvere le criticità di raccolta e smaltimento presenti sul territorio, **SAVNO** è riuscita a superare in breve tempo le problematiche logistiche che da sempre hanno caratterizzato l'area in cui opera in quanto insieme eterogeneo di Comuni con diversa dimensione, tipologia, densità abitativa ed assetto geografico e socio - economico.

Il territorio servito è molto vasto estendendosi per oltre 1000 km² e comprende circa 305.000 abitanti corrispondenti a 145.653 utenze.

Il Bacino gestito da **SAVNO** si estende infatti dalla montagna alla bassa pianura passando per la collina, e contempla aree prevalentemente agricole e scarsamente abitate cui si affiancano zone fortemente industrializzate, centri storici e nuclei commerciali-direzionali densamente popolati che richiedono nella gestione delle raccolte una pianificazione e un'attenzione costante.

SAVNO è una società che svolge i servizi ambientali con grande attenzione alla qualità e

soprattutto all'ottimizzazione dei costi, al fine di creare valore tangibile per il territorio.

La compagine societaria è oggi così composta: il 60% delle quote di partecipazione del capitale sociale sono detenute da C.I.T. (e quindi di proprietà indiretta dei Comuni), il 18% delle quote sono di S.E.S.A. S.p.A., il 16% di ING.AM. S.r.l. e il restante 6% di BIOMAN S.p.A.

Tale suddivisione del capitale sociale deriva dall'aggiudicazione definitiva all'A.T.I. SESA/ ING.AM./ BIOMAN della gara a "doppio oggetto" esperita dal C.I.T. per la scelta del socio privato di SAV.NO S.r.l. (con riassegnazione del 40% delle quote sociali) e il contestuale ri-affidamento della gestione del servizio integrato di igiene urbana nei territori dei Comuni consorziati.

SAVNO, inoltre, partecipa la società ECO+ECO S.r.l. per l'1,05 % delle quote, società mista pubblico-privata, derivante dalla fusione per incorporazione a partire dal 01.11.2022 della società ECO-RICICLI VERITAS S.r.l. nella società ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. e costituita per governare il ciclo del recupero dei rifiuti, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti urbani nell'area veneziana.

A partire dal 12.01.2023 è avvenuta la trasformazione della forma giuridica di SAVNO da società a responsabilità limitata a società per azioni con aumento di capitale sociale dal 4.000.000 € a 10.000.000 € mediante utilizzo di riserve straordinarie. Il passaggio a S.p.A. e l'aumento di capitale sociale figurano quali tappe necessarie per la crescita aziendale nel territorio e nei confronti degli stakeholder, nonché per la garanzia economica e finanziaria della società.

Ulteriori riferimenti: www.savnoservizi.it

Nella consapevolezza dell'importanza, per una corretta e trasparente gestione dell'attività societaria, dell'introduzione dei sistemi di controllo volti alla prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, Savno ha adottato il modello di organizzazione e gestione quale strumento imprescindibile per indirizzare i comportamenti dei propri amministratori, dipendenti, fornitori, clienti, consulenti, collaboratori esterni, subappaltatori, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto che possa avere rapporti, anche di natura istituzionale, con la Società nell'agire quotidiano e per eliminare i possibili rischi di commissione di reati da parte degli stessi.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del modello sono adottate con provvedimento dell'organo amministrativo o dei soggetti da questo delegati, responsabilità dettagliate sono presenti nel manuale qualità, nelle procedure, negli ordini di servizio o nei regolamenti.

Nella redazione del modello la Società si è richiamata ai principi generali indicati nel Codice etico ed alle linee guida di Confindustria per quanto applicabili.

Come previsto dal Decreto Legislativo 231 del 2001, è l'Organismo di Vigilanza a controllare la concreta osservanza delle prescrizioni contenute nel modello adottato; le regole operative e di funzionamento di tale organo sono disciplinate da apposito regolamento.

Comportamenti non conformi con il Modello o con i documenti collegati sono sanzionati secondo quanto previsto dal sistema disciplinare, tali regole sono coerenti con le disposizioni legislative vigenti ed in particolare con i contratti collettivi di lavoro e le prassi di accertamento delle violazioni.

2.1 Procedure seguite nell'identificazione del rischio-reato con specifico riguardo alle attività sensibili

Essenziale per garantire l'esonero della società dalle responsabilità da reato è che il modello di organizzazione e gestione sia stato assunto secondo una procedura idonea a rilevare le occasioni del rischio-reato con specifico riferimento alle attività sensibili, tenuto conto delle concrete condizioni operative e di mercato della Società; questo è stato fatto attraverso una valutazione formale e documentata dei rischi reato che viene aggiornata in base a modifiche di tipo organizzativo e/o legislativo ed i cui risultati sono sottoposti all'organo amministrativo.

Procedendo secondo questi criteri sono state quindi predisposte procedure ed istruzioni di comportamento, secondo la logica dei comportamenti prescrittivi dei *compliance programme* e dei sistemi di gestione. Questo per permettere una reale integrazione alle attività aziendali ed il coordinamento con gli altri sistemi presenti (per esempio amministrazione, risorse umane, sicurezza, qualità).

Le procedure rappresentano quelle regole che il modello impone nello svolgimento di un'attività sensibile o a rischio e costituiscono l'aspetto più rilevante e qualificante del Modello.

Le attività sensibili (in relazione al rischio-reato) rappresentano i settori di attività ed i processi di business della Società che potrebbero potenzialmente essere coinvolti nella commissione dei reati indicati nel Decreto e nelle norme collegate.

Di seguito sono elencate le aree aziendali potenzialmente sensibili e le posizioni organizzative a livello macro.

2.2 Attività a potenziale sensibilità ai fini dell'applicazione del Decreto:

- Definizione regole di condotta, rappresentanza legale e giuridica della società
- Definizione deleghe e procure
- Relazione con la PA per autorizzazioni
- Relazione con la PA per i controlli
- Relazione con la PA per erogazioni pubbliche: finanziamenti e contributi
- Relazione con la PA per affidamenti e per la partecipazione ad appalti pubblici
- Gestione conformità ambientale
- Contabilità e reporting (azionisti)
- Selezione ed assunzione per personale, gestione paghe e contributi
- Acquisti beni, servizi e lavori
- Politiche retributive o di incentivazione
- Pagamento tributi
- Formazione del personale (inclusa la sicurezza)
- Offerte e contratti (nelle diverse tipologie come da procedura amministrativa)
- Omaggi e sponsorizzazioni
- Acquisto consulenze
- Incassi e pagamenti
- Rimborsi spese di viaggio e rappresentanza
- Relazione con le autorità sulla privacy
- Relazione con la PS per le informazioni richieste
- Relazione con gli enti previdenziali
- Relazione con gli enti tributari o doganali

- Gestione contratti PA
- Gestione adempimenti societari ed iscrizioni
- Gestione finanziamenti pubblici
- Processo di preparazione e controllo del bilancio (civile e fiscale)
- Gestione sicurezza informatica
- Gestione qualità e audit interni
- Emissione ed approvazione procedure gestionali o operative
- Gestione sicurezza sui luoghi di lavoro
- Gestione attività sul territorio: centri di raccolta, impianto di trattamento e recupero rifiuti a Godega di Sant'Urbano, ex discarica del Campardo

2.3 Funzioni e posizioni

Vedi organigramma allegato nella versione in vigore.

2.4 Delineazione delle fattispecie normative di responsabilità della società o dell'ente con riferimento ai reati-presupposto

Nella parte speciale del presente documento sono previsti capitoli indipendenti per ogni area dei possibili reati così come di seguito riportato:

- I. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)
- II. Reati societari e di abuso dei mercati
- III. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- IV. Reati contro la personalità individuale, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, razzismo e xenofobia
- V. Reati collegati alla sicurezza sul lavoro
- VI. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- VII. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- VIII. Reati informatici e Cyberterrorismo
- IX. Reati riguardanti i delitti di criminalità organizzata (reati transazionali e dichiarazioni mendaci)
- X. Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio
- XI. Reati in materia di violazione del diritto di autore
- XII. Reati ambientali
- XIII. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)
- XIV. Reati connessi a frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 25quaterdecies, D.lgs. 231/01) Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019

**SAVNO –
Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/01 (Parte generale)**

- XV. Reati tributari
- XVI. Reati di contrabbando
- XVII. Reati contro il patrimonio e beni culturali

Per ogni area sono presenti:

- Elenco dettaglio dei reati presupposto
- Attività collegabili all'ipotesi di reato
- Misure organizzative e di controllo così suddivise:
 - misure di controllo trasversali;
 - misure di controllo peculiari generali e specifiche.
- Spiegazione qualora la tipologia di reato non sia ipotizzabile per Savno, data la tipologia di attività svolta o la natura della società.

3. Misure organizzative e di controllo

La gestione dei rischi determina per l'azienda l'individuazione di sistemi e misure di controllo poste a presidio delle aree e dei processi ritenuti a rischio commissione di reati e ipotesi di corruzione. Dette misure possono assumere carattere trasversale, in quanto applicabili indistintamente a tutti i processi aziendali e alle attività sensibili mappate, o carattere generale e specifico, poiché riferite ai singoli processi aziendali e attività sensibili: quelle generali fanno riferimento a uno o più processi aziendali; quelle specifiche riguardano singole attività sensibili. Di seguito sono descritte e riportate le principali misure organizzative.

3.1 Il Codice etico

Il Codice etico è basato su regole generali di legalità e di deontologia e contiene i principi etici, ossia i valori aziendali primari, cui SAVNO intende conformarsi. Il Codice costituisce inoltre la base da cui origina il sistema di controllo preventivo posto a presidio del presente Modello. Le condotte in esso contenute, infatti, sono state previste soprattutto per evitare e prevenire le forme di illecito amministrativo penale riportate nel Modello e le forme di corruzione riportate nel PTPCT. Il Codice, inoltre, intende essere uno strumento per garantire elevati standard professionali e di comportamento nei confronti degli utenti e dell'ambiente.

In particolare, sono stati definiti specifici impegni nei seguenti ambiti:

- Rispetto di leggi e regolamenti vigenti
- Rapporti con il mercato
- Relazioni con la Pubblica Amministrazione
- Comunicazione esterna
- Sponsorizzazioni ed omaggi e altre utilità offerti e ricevuti
- Utilizzo dei beni aziendali

- Rapporti con fornitori e partner
- Gestione della sicurezza e della salute
- Gestione della tutela ambientale
- Rapporti fra dipendenti e collaboratori
- Gestione dei fondi pubblici
- Rispetto degli individui e della collettività
- Riservatezza delle informazioni e tutela del diritto d'autore
- Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
- Obbligo generale di astensione
- Prevenzione della corruzione
- Trasparenza e tracciabilità
- Comportamento nei rapporti privati
- Utilizzo delle tecnologie informatiche
- Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media
- Comportamento in servizio
- Rapporti con il pubblico
- Contratti ed altri atti negoziali
- Sponsorizzazione e spazi pubblicitari
- Prevenzione del terrorismo
- Disposizioni per collaboratori, fornitori, clienti e qualsiasi altro soggetto terzo all'Ente
- Disposizioni particolari per i dirigenti e direttori
- Disposizioni particolari per il Consiglio di amministrazione e gli organi di controllo

Detti impegni devono essere assunti non solo dagli amministratori, dirigenti e dal personale della Società ma anche dai consulenti, dai collaboratori, dai fornitori e da chiunque abbia rapporti con la SAVNO. Le direttive e le prescrizioni del codice sono altresì indirizzate ai soggetti che rappresentano o possono rappresentare la Società nei confronti di terzi.

La redazione del Codice recepisce, per quanto compatibile con la realtà delle società in controllo pubblico, quanto riportato nel D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81.

3.2 Deleghe e procure

L'assegnazione di responsabilità ed incarichi è uno degli aspetti più critici nella prevenzione dei rischi reato, di qui la necessità che l'organizzazione abbia una particolare cura per il sistema delle deleghe e delle procure. Questo rappresenta anche un importante aspetto nell'apparato dei controlli definito dal modello per attuare il principio della doppia responsabilità di attuazione delle decisioni.

Ai fini dell'applicazione del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

- **delega:** atto interno di attribuzione di funzioni e compiti;
- **procura:** negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un soggetto i poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

In concreto, il sistema delle procure consente al vertice aziendale di far discendere in capo ai

dirigenti ed ai responsabili di funzione tutti i poteri di cui necessitano per esercitare le attribuzioni e le mansioni loro assegnate, al vertice del sistema delle procure si trova l'organo amministrativo che agisce secondo lo statuto e definisce le deleghe necessarie anche per l'applicazione del modello, con particolare riferimento ai membri dell'Organismo di vigilanza.

Mediante lo strumento della procura l'organo amministrativo o suo delegato affida al procuratore solamente l'esercizio dei poteri, conservando la possibilità di ingerirsi nell'attività delegata con poteri direttivi, di sorveglianza e di avocazione. Il rappresentante o il delegato, a sua volta, non può attribuire ad altri soggetti il potere rappresentativo di cui è stato investito dal rappresentato se questo è stato previsto. La legale rappresentanza della società resta, pertanto, sempre in capo al legale rappresentante della Società stessa.

La procura rappresenta anche lo strumento per regolare con la massima chiarezza e trasparenza gli aspetti inerenti il potere di spesa delegato per i singoli settori di attività, pertanto deve essere completa in ogni suo aspetto e prevedere, quando occorre, la disponibilità in capo al procuratore delle necessarie risorse finanziarie.

L'attività delegata è sottoposta sempre al controllo diretto e discrezionale del delegante affinché il delegato non possa agire in assoluta ed incontrollata autonomia.

L'organo consigliere di SAVNO ha emesso due deleghe interne attribuendo un potere di spesa per importi di modico valore nell'ambito della gestione dei mezzi e dell'acquisto di materiali di consumo. Ulteriore delega è posta in capo al Direttore generale nell'ambito del coordinamento dei rapporti tra l'organo di amministrazione e il personale, con possibilità di dirigere e organizzare le risorse umane aziendali.

3.3 L'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, organo interno alla struttura della società, il legislatore ha assegnato l'importante e fondamentale compito di promuovere l'attuazione del modello attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, l'acquisizione di informazioni sulle attività e sui connessi rischi rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231 del 2001. Tale organo ha inoltre la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi contenuti nel Codice etico e la verifica in concreto del funzionamento del Modello.

Il corretto ed efficace svolgimento dei complessi compiti che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere costituisce il presupposto imprescindibile per l'esonero dalla responsabilità amministrativa della società. È per questo che l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per professionalità, autonomia, indipendenza, onorabilità e continuità di azione.

Per garantire la professionalità, in linea generale è necessario che i componenti abbiano competenze in attività investigativa, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati. Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza sia plurisoggettivo, è fondamentale che almeno un componente abbia comprovate competenze in tema di analisi dei sistemi di tipo giuridico, auspicabilmente, penalistico, ai fini della conoscenza della struttura e delle modalità di consumazione dei reati; un componente abbia comprovate competenze economico-contabili che permettano capacità di lettura della contabilità sociale e delle scritture contabili. In ipotesi di organo monocratico, l'Organismo di Vigilanza dovrà comporsi di un soggetto esperto in materie giuridiche.

L'autonomia comporta che debba essere garantita l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni

forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente.

L'indipendenza, invece, presuppone l'assenza di conflitto di interessi e relazioni di parentela con i componenti del Consiglio di Amministrazione e un budget annuo per lo svolgimento dei propri compiti.

In merito alla continuità d'azione, è necessario che la Società garantisca l'efficace e costante attuazione del Modello e una continua attività di vigilanza dello stesso. A tal fine, il requisito viene soddisfatto tramite l'individuazione di un referente interno all'azienda per la gestione della compliance a cui sono attribuiti compiti di raccordo tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi sociali e i Responsabili d'area della Società. Devono inoltre essere prestabilite le regole per il funzionamento del medesimo, in modo tale da evitare discontinuità d'azione, i compiti ad esso affidati e le eventuali sanzioni in caso di mancata collaborazione. Infine, l'ODV deve essere dotato dei poteri necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite.

Per quanto riguarda l'onorabilità, infine, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza deve riportare nello specifico le singole fattispecie da soddisfare. La mancanza dei requisiti previsti dalla norma comporta la nullità della nomina. Il venir meno dei predetti requisiti nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica

L'organo amministrativo provvede a nominare l'Organismo di vigilanza secondo quanto definito dal Regolamento apposito. Tale documento è anch'esso approvato dal vertice e sottoposto al gradimento dell'Organismo di vigilanza stesso e, se necessario, modificato secondo le esigenze. Di quest'ultima attività viene mantenuta completa registrazione nei verbali.

L'Organismo di Vigilanza annota in specifici verbali l'attività eseguita ed è prevista apposita procedura di attivazione da parte di qualunque parte interessata.

Di seguito le principali informazioni, definite flussi informativi standard, che devono essere inviate all'Organismo di vigilanza:

- ⤴ Bilanci
- ⤴ Report Collegio sindacale
- ⤴ Sanzioni e verifiche enti di controllo
- ⤴ Infortuni ed indicatori di monitoraggio sulla sicurezza sul lavoro
- ⤴ Sanzioni ai dipendenti
- ⤴ Report Audit interni e di certificazioni
- ⤴ DURC e visura camerale
- ⤴ Segnalazioni e reclami/contenziosi dei clienti
- ⤴ Azioni legali in corso
- ⤴ Rassegna stampa

Altri flussi informativi possono essere previsti dalle procedure specifiche. All'organismo di Vigilanza, infine, non dovranno essere attribuiti compiti operativi.

3.4 Comunicazione al personale e sua formazione

La Società al fine di dare concreta ed efficace attuazione ai principi ed ai contenuti del Modello e delle procedure collegate, assicura una corretta divulgazione degli stessi ai propri dipendenti (di ogni livello) ed ai soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti contrattuali con la Società.

Tale attività di divulgazione, seppur diversamente caratterizzata a seconda dei diversi destinatari cui si rivolge, è regolata dai principi di completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità e gestita attraverso una procedura documentata. La suddetta documentazione è integrata da circolari o comunicazioni che sono trasmesse dall'ufficio gestione risorse umane e dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Con riferimento alla comunicazione interna, al momento dell'assunzione sono consegnati e presentati a ciascun dipendente i manuali e le procedure necessarie, con contestuale registrazione di detta attività.

Al momento dell'assunzione viene, altresì, richiesto a ciascun dipendente di sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza, adesione e impegno all'osservanza dei principi ed alle regole fondamentali di comportamento. Nello specifico, il dipendente viene informato della presenza e dei contenuti del PTPCT, del Codice Etico, del presente Modello e del relativo sistema disciplinare, del sistema whistleblowing, degli organi di riferimento, quali RPCT e OdV, a cui rivolgersi e i link e le sedi per la reperibilità dei documenti. Detta informativa, infine, precisa che il personale ha il dovere di rispettare i principi e le disposizioni richiamati.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, la predetta documentazione è pubblicata sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente". Per i soggetti esterni, consulenti, collaboratori, fornitori e chiunque abbia rapporti con SAVNO, il Modello, il Codice etico, il correlato Sistema disciplinare e il PTPCT sono disponibili e liberamente scaricabili sul portale acquisti della Società, oltreché sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente", come già rilevato.

È dedicato inoltre un apposito spazio nella rete aziendale alla diffusione e conoscenza del Modello e delle eventuali procedure collegate.

Rispetto alla formazione, si procede ciclicamente ad attivare corsi di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e nell'ambito della prevenzione di forme di illecito amministrativo di cui al presente Modello.

La partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento è obbligatoria per tutti i dipendenti della Società.

3.5 Il sistema disciplinare

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione dei principi del Codice e delle procedure previste, del Modello e del PTPCT, costituisce requisito essenziale ed imprescindibile per garantire l'effettiva ed efficace attuazione dei modelli di prevenzione dei reati. Per tale ragione SAVNO si è dotata di un apposito Sistema disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione con il quale viene regolamentato, nel rispetto della normativa in materia di diritto del lavoro, l'iter necessario per l'accertamento e l'eventuale irrogazione della sanzione. Precisamente, il Sistema disciplinare individua:

- i soggetti responsabili della sua applicazione;
- le misure applicabili nei confronti dei lavoratori dipendenti e le relative sanzioni, specificando per ciascuna sanzione il tipo di comportamento correlato;
- l'organo competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione della sanzione nei confronti dei lavoratori subordinati; in tal caso, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 Legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili, i provvedimenti disciplinari vengono irrogati tenendo conto

dell'apparato sanzionatorio del CCNL di categoria applicabile e dell'eventuale regolamento aziendale o del contratto di lavoro integrativo (quando presente).

- le misure applicabili ai dirigenti, agli amministratori e sindaci, le misure attuate nei confronti di altri collaboratori e quelle nei confronti di coloro che commettono violazioni connesse al whistleblowing.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le norme comportamentali imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta tenuta. Infatti, scopo del Sistema disciplinare e dell'interno impianto di misure organizzative e di controllo, PTPCT, Codice etico, Modello etc, è quello di prevenire, stigmatizzare e condannare condotte che precedono la commissione dell'illecito o della condotta corruttiva.

Ad ogni modo, in caso di intervento delle autorità giudiziarie, sarà definita dall'Organo amministrativo, sentito l'Organismo di vigilanza, una specifica procedura per la gestione di tale aspetto.

I destinatari del sistema disciplinare, che coincidono con i destinatari del Modello e delle procedure, hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta alle regole suddette. Maggiori dettagli sono riportati nel Sistema disciplinare.

3.6 Segnalazioni di illeciti - whistleblowing

Il Whistleblowing è l'istituto che tutela il dipendente che segnala comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse dall'organizzazione o per conto dell'organizzazione e di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto dell'attività lavorativa. Nello specifico le condotte segnalabili sono: illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

La disciplina è stata di recente innovata con il D.Lgs. n. 24/2023, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La nuova normativa è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media; dall'altro, rappresenta uno strumento per rafforzare il contrasto alla corruzione e alla cattiva amministrazione e per prevenire le violazioni di legge nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, consolidando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Nel rinnovato contesto normativo SAVNO ha adottato nel corso del 2023 il "*Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e del diritto nazionale (Whistleblowing)*" al fine di predisporre per tutti i soggetti legittimati differenti canali interni per inoltrare segnalazioni sugli illeciti commessi dall'organizzazione o per conto dell'organizzazione e di cui sono venuti a conoscenza nel contesto dell'attività lavorativa. Tra i canali interni, riveste maggiore rilevanza la piattaforma informatica crittografata, che garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è il soggetto competente

alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito.

L'RPCT è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione. Nello specifico, le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati. Qualora la segnalazione riguardi inadempimenti connessi alla violazione del presente Modello, l'RPCT informa l'OdV nel rispetto della tutela dell'anonimato del segnalante.

3.7 Sistemi di gestione integrata - certificazioni

SAVNO da alcuni anni è conforme al sistema di gestione integrato relativo alla qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro ai sensi delle norme volontarie come di seguito indicate:

- Qualità - UNI EN ISO 9001:2015
- Ambiente – UNI EN ISO 14001:2015
- Sicurezza e Salute dei Lavoratori – UNI ISO 45001: 2018

La ISO 9001:2015 si applica ai processi interni all'Ente che hanno un impatto sulla qualità del servizio reso all'utente, meglio contestualizzandone l'applicazione e ponendo l'accento sul miglioramento delle prestazioni (misurabili) aziendali interne, sulla soddisfazione dell'utente e delle pertinenti parti interessate, introducendo, tra gli altri, i concetti di approccio basato sui rischi e di qualità responsabile/sostenibile.

La ISO 14001:2015 è applicata al controllo dei processi della Società che potrebbero avere un possibile impatto sull'ambiente, diretto o indiretto. La normativa permette, nello specifico, di individuare, valutare e gestire le interazioni con l'ambiente dei processi aziendali e pone l'Ente nelle condizioni di operare in un'ottica di prevenzione di eventuali rischi ambientali, minimizzando i costi associati e consentendo una rapida ed efficace risposta alle possibili situazioni di emergenza (ambientale).

La ISO 45001:2018 è la certificazione che attesta l'applicazione volontaria, all'interno di SAVNO, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.

L'adeguamento agli standard di qualità, ambiente e sicurezza e salute dei lavoratori risulta fondamentale all'interno del presente Modello soprattutto in funzione della prevenzione dei reati ambientali, di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/01, e dei reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 25 septies, D.Lgs. 231/01.

Vengono indicate in calce le procedure di carattere generale applicate con il riferimento al relativo sistema di gestione. Nella parte speciale del Modello sono riportate le procedure di carattere operativo e specifico adottate dalla società che possono considerarsi misure di prevenzione, controllo e regolamentazione dei processi considerati a rischio di incorrere nei reati "presupposto"

**SAVNO –
Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/01 (Parte generale)**

Titolo		Rev. e Rif. UNI EN ISO			
Codice	Titolo	Rev.	Rif. UNI EN ISO 9001	Rif. UNI EN ISO 14001	Rif. UNI EN ISO 45001
<i>I-PR-01</i>	<i>Gestione dei Documenti di Sistema</i>	6	7.5.2; 7.5.3	7.5.2; 7.5.3	7.5.2; 7.5.3
<i>I-PR-02</i>	<i>Gestione delle RegISTRAZIONI di Sistema</i>	7	7.5.2; 7.5.3	7.5.2; 7.5.3	7.5.2; 7.5.3
<i>I-PR-03</i>	<i>Modalità di riesame dei Sistemi aziendali</i>	9	9.3	9.3	9.3
<i>I-PR-04</i>	<i>Gestione delle Verifiche Ispettive Interne</i>	11	9.2	9.2	9.2
<i>I-PR-05</i>	<i>Gestione delle Non Conformità Azioni Correttive e Azione Preventive</i>	6	8.7	9.1	10.1
<i>I-PR-07</i>	<i>Gestione delle Prescrizioni Legali</i>	8	5.1.2, 8.2.2	5.1	5.1
<i>I-PR-08</i>	<i>Pianificazione e Gestione Percorsi Formativi</i>	7	7.2	7.2	6.1.3
<i>I-PR-09</i>	<i>Gestione delle forniture e dei fornitori</i>	8	8.4	8.1	8.1.4
<i>I-PR-10</i>	<i>Gestione del Protocollo</i>	7	7.5.2; 7.5.3	7.5.2; 7.5.3	7.5.2; 7.5.3
<i>I-PR-11</i>	<i>Educazione Ambientale</i>	7	8.5	8.1	7.4
<i>I-PR-12</i>	<i>Valutazione dei Fornitori</i>	7	8.4	8.1	8.1
<i>I-PR-13</i>	<i>Controllo del Territorio</i>	8	9.1.1, 8.3.3	9.1.1	9.1.1
<i>I-PR-15</i>	<i>Preparazione alle Emergenze e Risposte</i>	7	8.7	8.2	8.2
<i>I-PR-16</i>	<i>Gestione Mezzi</i>	7	7.2	7.2	7.2, 8.1
<i>I-PR-17</i>	<i>Controllo del processo Raccolta</i>	5	8.5.1, 8.5.5	8.1	8.1
<i>I-PR-18</i>	<i>Gestione Servizio Fatturazione Tariffa Rifiuti</i>	6	8.2.2, 8.2.3, 8.5	8.1	8.1
<i>I-PR-19</i>	<i>Gestione Area Servizi Clienti Tariffa Rifiuti</i>	5	8.2.1	7.4.3	7.4.3
<i>I-PR-20</i>	<i>Comunicazione e Coinvolgimento</i>	6	7.4	7.4	7.4
<i>I-PR-21</i>	<i>Controllo attività in out-sourcing</i>	6	9.2	9.2	8.1, 9.2

3.8 Ulteriori procedure aziendali

Costituiscono parte integrante del presente Modello le procedure ed istruzioni aziendali, le misure, i Regolamenti, le circolari e le comunicazioni non citate nei paragrafi di cui sopra emesse ai fini della prevenzione di condotte illecite dalle quali potrebbe conseguire il riconoscimento di responsabilità a carico della società (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001). Dette misure e procedure, come di seguito indicate, sono indicate nella parte speciale in relazione ai reati e alle attività ritenuti sensibili e a rischio.

- Reportistica e audit richiesti dall'Organismo di vigilanza
- Delibere del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea
- Eventuale elenco delle deleghe e procure
- Organigramma
- Parti contrattuali e condizioni generali di fornitura:
 - documenti per l'Albo fornitori;
 - patto di integrità;
 - Regolamento interno;
- Regolamenti amministrativi adottati da SAVNO:
 - Regolamento interno sulle procedure sotto soglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ex D.Lgs. n. 36/2023
 - Regolamento per il reclutamento del personale
 - Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi economici, finanziamenti, sponsorizzazioni, ausili finanziari e forme di patrocinio
 - Regolamento per le politiche di compensazione della spesa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli utenti domestici residenti in disagio economico
 - Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e del diritto nazionale (Whistleblowing)
 - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
 - Regolamento interno fondo spese economiche e riscossioni non assoggettate a tracciabilità finanziaria
- Procedure e documenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro come DVR e DUVRI.
- Procedure adottate nell'ambito della normativa privacy:
 - valutazione impatto privacy;
 - registro dei trattamenti;
 - accordi sindacali;
 - disciplinari interni volti a regolamentare il trattamento dei dati personali;
 - lettere di incarico al trattamento dei dati personali;
 - nomine a responsabile del trattamento;
 - policy aziendale relativa all'utilizzo degli strumenti informatici;
- Istruzioni operative
- Ordini di servizio
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza:
 - Analisi del rischio

- Griglia trasparenza per “Amministrazione trasparente”

I documenti sono gestiti e controllati secondo quanto previsto da apposita procedura interna, conforme alle regole sui sistemi di gestione internazionali (standard ISO) come descritti nei precedenti paragrafi.

4. Aggiornamento del Modello

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 231 del 2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, del Referente Compliance aziendale e delle ulteriori figure preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla Società – e in particolare dei relativi flussi informativi a tali fini con continuità assicurati in favore dell'Organismo – identifica e segnala all'Organo amministrativo l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

L'organo amministrativo valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e, sentito il Collegio sindacale, delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche o integrazioni che si dovessero rendere necessarie.

Possono essere cause di aggiornamento:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della Società o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- emanazione e modifica di linee guida da parte dell'associazione di categoria;
- commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, l'organo amministrativo identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante le relazioni periodiche, a informare il vertice aziendale circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa a seguito delle modifiche.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica da disporsi mediante delibera dell'Organo amministrativo.

5. Comunicazioni con gli Organi preposti

Eventuali comunicazioni, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di chiarimenti sull'applicazione di procedure e regolamenti, informative su nuovi processi o attività sviluppate nonché i dati e le informazioni connesse ai flussi informativi all'ODV e all'RPCT possono essere inviate per iscritto e in forma non anonima con le seguenti modalità:

- Organismo di Vigilanza:
 - a. e-mail: odv@savnoservizi.it
 - b. lettera all'indirizzo: Via Magg. G. Piovesana, 158/B – 31015 Conegliano (TV) intestata all'*Organismo di Vigilanza (riservata)*
- RPCT:
 - a. E-mail: amministrazionetrasparente@savnoservizi.it
 - b. lettera all'indirizzo: Via Magg. G. Piovesana, 158/B – 31015 Conegliano (TV) intestata all'RPCT (riservata).

Per quanto riguarda invece le segnalazioni di illeciti si rimanda a quanto già definito al paragrafo 3.6 in materia di Whistleblowing.